

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . .                                       | Pag. 1 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . . . . | " 1    |
| GIUSTIZIA (IV):                                                           |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 4    |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):                                    |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 4    |
| <i>Seduta pomeridiana:</i>                                                |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 8    |
| <i>Comitato pareri</i> . . . . .                                          | " 13   |
| FINANZE E TESORO (VI):                                                    |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 14   |
| ISTRUZIONE (VIII):                                                        |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 15   |
| AGRICOLTURA (XI):                                                         |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 16   |
| LAVORO (XIII):                                                            |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 16   |
| IGIENE E SANITÀ (XIV):                                                    |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                      | " 18   |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                        | " 20   |
| CONVOCAZIONI . . . . .                                                    | " 21   |
| RELAZIONI PRESENTATE . . . . .                                            | " 21   |

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente PERTINI.*

La Giunta ha approfondito l'esame della disciplina della discussione generale, sulla base del testo unificato predisposto dall'apposito comitato e in relazione ai problemi regolamentari connessi. Sono intervenuti nel dibattito il Presidente e i deputati Bozzi, La Malfa, Andreotti, Scalia, Ballardini, Leonilde Iotti, Rognoni, Luzzatto e Tozzi Condivi.

La Giunta ha quindi deciso di riunirsi nella prossima settimana per esaminare il problema della programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, nonché i nuovi testi che verranno redatti dal comitato in ordine alla disciplina della discussione generale.

LA SEDUTA TERMINA 'ALLE 12,40.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente DOSI.* — Interviene il dottor Jacobelli, direttore di *Tribuna politica*.

In apertura di seduta, il Presidente Dosi rivolge parole di augurio ai membri della Commissione entrati a far parte del Governo ed un cordiale saluto ai commissari che li hanno sostituiti.

#### ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE.

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente: risulta eletto il deputato Silvestri.

#### SULLE FUNZIONI E SUI POTERI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Dosi, ricordato che i lavori della Commissione hanno subito un arresto in conseguenza degli avvenimenti politici di questi ultimi mesi, dà notizia dell'attività svolta nel frattempo dal Comitato esecutivo allargato. Il Presidente conclude proponendo di rinviare il dibattito sulle funzioni ed i poteri della Commissione, in attesa che sull'argomento riferiscano, quali relatori, i Segretari della Commissione stessa, secondo le intese intercorse tra le varie parti politiche.

Il senatore Naldini, pur concordando sulla proposta di rinvio lamenta, peraltro, il mancato funzionamento della Commissione, tanto più grave perché si è verificato in un periodo impegnativo per la vita politica italiana, durante il quale la RAI-TV, priva di controllo, ha dato — a suo giudizio — prova di grave faziosità in riferimento ad avvenimenti di carattere politico e sociale. L'oratore lamenta che non si sia dato seguito alle decisioni prese nella precedente riunione, relative alle notizie sui lavori della Commissione — che avrebbero dovuto essere trasmesse nel telegiornale — ed alla acquisizione di tutto il materiale e dei dati necessari per l'attività di controllo.

Il deputato Storti concorda anch'egli sulla proposta di rinvio, eccependo, peraltro, in via pregiudiziale, l'incompetenza di ogni organo diverso dalla Commissione (anche se costituito nell'ambito di quest'ultima) a prendere decisioni di qualsiasi natura.

Il deputata Caprara richiama l'esigenza di fissare dei criteri di principio sulle funzioni della Commissione, da utilizzare come punto di partenza per la discussione futura. Premesso, quindi, che a suo avviso la Commissione non debba sospendere i lavori nei periodi di crisi, l'oratore rileva che il problema dei poteri della Commissione non si pone tanto nel senso dell'ampiezza della sua competenza, quanto piuttosto dell'effettiva incidenza dei poteri stessi, nel presupposto che la finalità da raggiungere è che le trasmissioni radiotelesive debbono costituire lo specchio fedele del Paese.

Dopo aver rilevato la necessità che la Commissione abbia un interlocutore nella perso-

na di un rappresentante del Governo o di un rappresentante della RAI-TV, il deputato Caprara conclude formulando alcune proposte: che la Commissione valuti globalmente le trasmissioni, tenendo nel massimo conto anche quelle radiofoniche; che ai reclami scritti dei commissari venga data risposta nei termini previsti dai Regolamenti parlamentari per le interrogazioni scritte; che vengano invitati i responsabili delle più importanti trasmissioni radiotelesive per discutere le linee direttive dei programmi; che, infine, sia costituito un gruppo di studio per esaminare i possibili criteri per una riforma legislativa della struttura della RAI-TV.

Il deputato Arnaud sottolinea la necessità di addivenire con urgenza alla definizione delle funzioni e dei poteri della Commissione, beninteso nell'ambito delle norme di legge, che ne prevedono l'esistenza, e di regolamento, che ne disciplinano l'attività.

L'oratore dichiara, quindi, di accogliere la proposta di rinvio e chiede che sia la Commissione stessa, per il futuro, ad assumere deliberazioni, limitando il più possibile i poteri delegati al Comitato esecutivo.

Il deputato Di Giannantonio concorda con tale richiesta, ricordando di aver sostenuto la stessa tesi in seno al Comitato esecutivo, ed afferma inoltre di ritenere che non rientri nelle competenze della Commissione la riforma delle norme legislative che disciplinano l'attività dell'ente radiotelesivo. Lo oratore conclude sottolineando che ben pochi organismi radiotelesivi stranieri possono vantare un'impronta più democratica di quella della Radiotelevisione italiana.

Il senatore Fermariello ribadisce la convinzione della sua parte politica che la RAI-TV non riesca, in effetti, a rappresentare la realtà del Paese; riconosce l'utilità di un approfondimento del problema delle funzioni e dei poteri della Commissione a condizione che si pervenga a conclusioni concrete, eventualmente con modifiche della legge istitutiva e del regolamento, allo scopo di assicurare un'effettiva influenza della Commissione stessa.

La senatrice Giglia Tedesco esprime l'avviso che la Commissione possa far fronte ai propri impegni con riunioni frequenti ed afferma che il problema fondamentale è accertare la validità della linea seguita dalla RAI-TV di fronte alla realtà politica e sociale del Paese e valutare, altresì, in che misura questa linea si trovi indietro a tale realtà.

Il deputato Silvestri, dopo aver sostenuto l'opportunità che la Commissione adotti un metodo di lavoro, riconosce utile la proposta di una relazione, da parte dei Segretari, sull'argomento in discussione. Affermato, quindi, che l'informativa sulle trasmissioni radiotelevisive è la premessa stessa dell'attività della Commissione (onde a tal fine è opportuno ascoltare i responsabili dei vari programmi e delle varie rubriche), l'oratore si dice certo che la discussione odierna possa dare la possibilità di pervenire a indirizzi concreti, tali da consentire alla Commissione di svolgere con la necessaria efficacia le proprie funzioni.

Il deputato Mammi, dichiarato di concordare sulla proposta di rinvio, esprime l'avviso che la Commissione debba procedere nella sua attività in modo pragmatico per pervenire poi ad indirizzi di ordine generale, e conclude auspicando che la Commissione intensifichi le proprie riunioni e la propria possibilità di lavoro.

Il senatore Naldini precisa il suo pensiero, affermando che il problema dell'obiettività dell'ente radiotelevisivo non si riduce certo al problema dei tempi concessi alle varie notizie o ai vari partiti e sindacati, ma se questo ha, peraltro, pur sempre il suo significato. Concludendo, propone, per il momento, che la presidenza raccolga le proposte avanzate dai commissari per il miglioramento del funzionamento della Commissione e chiede che tali proposte siano portate a conoscenza di tutti gli altri membri.

Prende, quindi, la parola il Presidente. Dichiarato di essere stato il primo a dolersi del limitato numero di riunioni che la Commissione ha potuto tenere, per i motivi prima ricordati, il Presidente richiama l'attenzione su due punti che potrebbero consentire un più agevole funzionamento della Commissione stessa: la sostituzione, secondo la prassi, dei suoi membri impossibilitati ad intervenire ad una riunione; il funzionamento della Commissione anche nel caso di sospensione dell'attività parlamentare in seguito a crisi di governo.

Quanto al problema dell'interlocutore della Commissione, il Presidente ricorda che in base all'articolo 7 del regolamento della Commissione, vi è la facoltà di invitare ad intervenire — sempre che la Commissione ne faccia richiesta — membri del Governo e dirigenti dell'Ente concessionario.

Per i comunicati trasmessi dalla RAI-TV sulle riunioni della Commissione, il presidente Dosi sostiene che questi (per necessi-

tà) non possano essere che ristretti, pur facendo riferimento agli argomenti trattati ed ai parlamentari intervenuti nei dibattiti. Dichiarato, altresì, di non aver dubbi sui limitati poteri del Comitato esecutivo, il Presidente rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione sull'argomento in oggetto (con il mandato alla senatrice Giglia Tedesco ed al deputato Di Giannantonio di fungere da relatori sull'argomento), precisando che il dibattito deve intendersi limitato alle funzioni e ai poteri della Commissione in base alle norme vigenti.

#### ESAME DEL PROGRAMMA E DEL REGOLAMENTO DI TRIBUNA POLITICA PER IL 1969

Il dottor Jacobelli illustra lo schema di programma di Tribuna politica 1969, proposto dalla Radiotelevisione.

Il deputato Storti si dichiara contrario alla formula prevista per le trasmissioni di Tribuna sindacale e suggerisce di sospendere le due prime trasmissioni in programma, previste per i primi di febbraio, in modo da avere tempo utile per poter concordare una nuova formula. A tale proposta aderisce anche il senatore Viglianesi.

Il deputato Roberti, dopo aver rivendicato la legittimità dell'operato del Comitato esecutivo al riguardo, si associa alla proposta del deputato Storti e, sollecitando un rapido accordo sulle trasmissioni di Tribuna sindacale, sottolinea la necessità che ogni soluzione rispetti, peraltro, il criterio della obiettività e della pariteticità di trattamento nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali.

Il Presidente, preso atto delle divergenze di opinioni emerse in merito al programma di Tribuna sindacale, esprime l'avviso che sia opportuno aderire alla proposta avanzata dal deputato Storti, per dar modo alla presidenza di sentire le organizzazioni sindacali, allo scopo di facilitare una soluzione concorde, da sottoporre poi alla deliberazione della Commissione.

Il deputato Arnaud rivendica, a tale riguardo, alla Commissione la competenza a deliberare in merito anche alle trasmissioni di carattere sindacale; quanto a Tribuna politica, si dichiara favorevole ad elevare il numero dei « dibattiti a quattro », che suscitano sempre un notevole interesse.

Il senatore Castellaccio si sofferma sulla esigenza di prevedere un congruo numero di trasmissioni in occasione delle elezioni regionali, nelle Regioni a statuto speciale. Il de-

putato Mammi suggerisce di esaminare ed approvare preliminarmente il primo ciclo di trasmissioni di Tribuna politica, destinato alle conferenze-stampa dei segretari di partito, rinviando la discussione sulle altre rubriche che verranno messe in onda in un secondo tempo.

Il deputato Storti, premesso di parlare come membro della Commissione e non già quale sindacalista, afferma che tutta la materia comporta un profondo riesame e riconosce anch'egli l'opportunità, per il momento, di varare il previsto programma delle conferenze-stampa.

Il senatore Naldini, soffermatosi sullo schema di programma di Tribuna politica, ricorda che il Comitato esecutivo allargato aveva proposto, fra l'altro, che alcune trasmissioni di Tribuna politica fossero lasciate a disposizione dei partiti, con una regia direttamente curata da essi. L'oratore conclude chiedendo che l'approvazione in tutto o in parte del programma proposto debba intendersi non preclusiva di talune richieste contenute nella lettera a suo tempo diretta alla presidenza della Commissione.

Il senatore Bonaldi, in merito a Tribuna sindacale, contesta decisamente che tale rubrica sia dei sindacati, ma afferma che, invece, deve avere per oggetto i sindacati e ricorda di avere già altra volta affermato che a tali trasmissioni debbano essere invitati anche i sindacati autonomi, perché — in caso contrario — si violerebbe la stessa libertà sindacale. L'oratore, lamentata l'inopportunità dell'ora prescelta per le conferenze-stampa, si sofferma, criticandola, sulla frequenza di partecipazione prevista per i giornali di opposizione e per quelli governativi alle conferenze-stampa, ritenendo indispensabile una uguale presenza tra i giornali di diverse tendenze.

La Commissione, a conclusione dell'ampio dibattito, concorda sul rinvio delle due prime trasmissioni di Tribuna sindacale, previste per il 6 ed il 13 febbraio prossimi, dando mandato alla presidenza della Commissione di prendere gli opportuni contatti al fine di predisporre una proposta da sottoporre successivamente alla Commissione plenaria. La Commissione delibera, infine, di approvare il proposto schema di trasmissioni per le conferenze-stampa.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Giglia Tedesco, Fermariello e Signorello e del deputato Storti (concernente in particolare la proposta di un dibattito televisivo in materia

di statuto dei lavoratori), la Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente giovedì 6 febbraio, alle ore 17, per proseguire il dibattito sulle sue funzioni e poteri e sul programma relativo a Tribuna sindacale per il 1969.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI*. Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

#### Disegno di legge:

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).**

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Guidi, Taormina, Musotto, Sabadini, Benedetti, Papa, Lospinoso, Castelli, Reggiani, Pintor, Alessi, Brizioli, Coccia, del relatore Valiante e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro, approva, nella seguente formulazione, i punti:

- 4) adozione del metodo orale;
- 5) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;
- 6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;
- 7) abolizione della assoluzione per insufficienza di prove;
- 7-bis) abolizione delle formule finali di assoluzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente FABBRI*. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Sinesio e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Emanuela Savio.

All'inizio di seduta, il presidente Fabbri dà lettura della seguente lettera, pervenuta gli in data 29 gennaio 1969, con la quale il

deputato Lezzi rassegna le dimissioni da presidente della Commissione:

« Caro Presidente,

riportandomi alle considerazioni già espresse stamani in Commissione, confermo le dimissioni ivi annunziate, mentre rendo i più vivi ringraziamenti a tutti i colleghi commissari, che hanno voluto testimoniarmi, eleggendomi alla Presidenza della Commissione, la loro stima e la loro fiducia.

Cordiali saluti.

Pietro Lezzi ».

#### Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (913);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (914).

La Commissione prosegue nell'esame dei due disegni di legge di conversione in legge dei decreti recanti provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Il deputato Bianchi Gerardo riprende il discorso sulla esigenza di una legge organica per affrontare i danni derivanti dalle calamità pubbliche, giacché ritiene inaccettabile il criterio di un intervento dello Stato subordinato all'entità ed alla gravità dell'evento calamitoso; per questi motivi, si riserva di presentare due emendamenti, intesi ad estendere le provvidenze contemplate nei decreti in esame anche ad alcune zone del pistoiese, colpite da frane e smottamenti nel febbraio 1968 e dall'alluvione del gennaio 1969.

Il deputato Bortot pone l'accento sulla necessità di risolvere il problema della sistemazione idrogeologica e sulla esigenza di un rinnovamento della politica delle acque, lamentando che la linea al riguardo seguita dall'ENEL non si discosta da quella perseguita dai precedenti gruppi elettrici privati. Denuncia la negativa esperienza riscontrata nell'applicazione delle provvidenze previste nei decreti del novembre 1966, le cui norme sono in massima parte riprese dai provvedimenti in esame: cita, al riguardo, una serie di carenze registrate nell'attuazione dei precedenti interventi, dovute soprattutto alla macchinosità delle procedure ivi previste per la concessione dei contributi. Illustra, quindi,

una serie di emendamenti, il primo dei quali inteso ad estendere l'erogazione dei contributi anche ai fabbricati, iscritti nel catasto locale, distrutti o danneggiati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966; il secondo diretto a svincolare la concessione dei contributi in agricoltura dall'obbligo di reinvestire *in loco*; il terzo, inteso a riaprire i termini di presentazione delle domande per il contributo in favore dei coltivatori diretti.

Interviene, quindi, nella discussione il deputato Bo, il quale dichiara preliminarmente di non concordare con la pretesa maggiore efficienza che si sarebbe riscontrata nell'azione di pronto intervento, in occasione delle alluvioni del novembre scorso: si devono invece rilevare lacune e ritardi paurosi, che hanno maggiormente aggravato le conseguenze disastrose derivanti dalle inondazioni, per carenza o inadeguatezza degli strumenti di salvataggio. Concorde con la esigenza di inquadrare il discorso della sistemazione idrogeologica nell'ambito della programmazione, denunciando il ritardo nell'attuazione delle previsioni ivi indicate e la mancanza di organi e procedure adeguate, mancanza dovuta soprattutto alle scelte politiche della maggioranza, che ha ritenuto di dare priorità ad altri meno urgenti problemi. Rinnova la critica circa il mancato accoglimento delle istanze degli enti locali, soprattutto a livello dell'intervento fiscale, operato attraverso la sospensione della riscossione delle imposte erariali e locali, quando le richieste erano nel senso di provvedere mediante sgravi fiscali. Affronta, quindi, il problema della congruità delle provvidenze disposte in relazione al criterio dell'indennizzo ovvero del risarcimento del danno subito, problema che acquista particolare rilevanza nel settore dell'agricoltura, lamentando la gravità della linea prescelta dall'Esecutivo, che disattende il criterio consacrato nel programma quinquennale di sviluppo economico di tendere alla realizzazione di una parità di reddito tra tutti i lavoratori.

Richiama, ancora una volta, l'impegno, più volte assunto dal Governo in Parlamento, per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale, che consenta di intervenire tempestivamente ed adeguatamente in caso di calamità naturali: la mancata realizzazione di tale fondo si deve esclusivamente attribuire all'intervento di potenti gruppi di pressione, capaci di condizionare certe scelte e di disattendere gli impegni legislativi previsti; così, nonostante l'impegno per la istituzione del fondo sia stato ribadito nel programma del governo Rumor, lo stesso Governo ha re-

spinto, in sede di approvazione del bilancio 1969, un emendamento inteso a prevedere un adeguato stanziamento per la prima dotazione del fondo di solidarietà nazionale.

Il deputato Di Lisa, dopo aver ricordato che sul problema in discussione si incrociano gli orientamenti emersi in sede comunitaria, gli studi promossi dal CNEL, l'indagine conoscitiva avviata dall'altro ramo del Parlamento, tiene a sottolineare che, nell'elaborazione dei due provvedimenti all'esame della Commissione, si è riscontrato un miglioramento tecnico, sicché le provvidenze previste rappresentano un notevole progresso rispetto agli interventi adottati in precedenti, analoghe circostanze, anche se riconosce che si può e si deve ulteriormente operare per ottenere quei perfezionamenti da più parti sollecitati. Prospetta, quindi, una serie di temi sui quali il Parlamento dovrà quanto prima intrattenersi, giacché il problema delle calamità naturali assume il carattere di imprevedibilità nel quadro della situazione patologica del territorio nazionale e delle condizioni ambientali, che possono essere risanate soltanto in tempi lunghi, sicché la questione della difesa civile va affrontata e realizzata distintamente da quella del risanamento del territorio. Un contributo largamente positivo potrà essere apportato dall'attuazione dell'ordinamento regionale, che renderà più agile l'organizzazione degli interventi e la predisposizione di moderni strumenti operativi. Avviandosi alla conclusione, aderisce alla proposta avanzata dal deputato Scalfari per promuovere una indagine conoscitiva sulla materia della sistemazione idrogeologica del territorio e, pur riscontrando la esigenza di taluni perfezionamenti tecnici da introdurre nei due provvedimenti, auspica una loro sollecita approvazione, invitando la Commissione a soprassedere, per il momento, all'esame di problemi che potrebbero ritardare la definizione legislativa, e quindi l'attuazione pratica, delle provvidenze in esame.

Il deputato Vecchi, pur concordando in linea di principio con la esigenza di una concentrazione degli interventi e di una loro sempre maggiore organicità, ritiene doveroso sanare una grave sperequazione che si è verificata a danno di talune zone del nostro paese, colpite da calamità atmosferiche forse più gravi di quelle verificatesi nell'autunno dello scorso anno, ma escluse dagli interventi oggetto dei due provvedimenti in esame; illustra, pertanto, un emendamento, inteso ad estendere l'area di applicazione delle provvidenze a taluni comuni della provincia di

Modena, colpiti dalle alluvioni nella prima e seconda decade del mese di gennaio di quest'anno.

Prende, quindi, la parola il deputato Cottle, il quale illustra due emendamenti: il primo è inteso ad estendere la concessione di contributi per la ricostituzione o la riparazione di fabbricati iscritti nel catasto rurale, danneggiati a seguito delle alluvioni verificatesi nel novembre 1966; il secondo fissa in 180 giorni dalla data di conversione in legge del decreto il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere contributi per la riparazione o ricostruzione di fabbricati sinistrati a seguito delle alluvioni del 1966.

Il deputato Miroglio, dopo aver concordato sulla necessità di una legge organica per la difesa del suolo e sulla protezione civile, tiene a sottolineare i miglioramenti apportati e le più ampie provvidenze disposte rispetto agli interventi analoghi previsti nei decreti del 1966, anche se prospetta la opportunità di un maggiore e più adeguato coordinamento degli interventi medesimi, nonché la esigenza di attribuire più ampie facoltà discrezionali agli enti locali, soprattutto per quanto attiene alle opere pubbliche relative ai territori di rispettiva competenza. Una stridente sperequazione ritiene di riscontrare nelle disposizioni che consentono ai comuni, nella predisposizione dei piani di ricostruzione, di avvalersi degli uffici tecnici dei provveditorati alle opere pubbliche ovvero dell'opera di liberi professionisti, perché, nella prima ipotesi, l'onere viene assunto integralmente dallo Stato, nella seconda invece la spesa viene a gravare sul bilancio degli enti locali interessati. Condivide la necessità, da più parti prospettata, di rivedere gli elenchi dei comuni ammessi a fruire delle provvidenze contemplate dai due decreti-legge, soprattutto al fine di evitare dannose dispersioni e polverizzazioni dei mezzi finanziari posti a disposizione. Qualche considerazione svolge, infine, a proposito della percentuale di risarcimento del danno per le aziende danneggiate, sulle esenzioni fiscali (che avrebbero potuto, più coerentemente, predisporli attraverso lo sgravio tributario, anziché mediante la sospensione della riscossione dei tributi), sulle operazioni del Mediocredito, nonché sulle proposte avanzate dalla Commissione lavori pubblici a riguardo degli interventi nel settore delle strade statali e dei corsi d'acqua.

Il deputato Giordano torna a riproporre all'attenzione della Commissione il problema degli stanziamenti predisposti, che risulteran-

no adeguati se mantenuti nell'ambito dei comuni effettivamente disastriati, ma che si riveleranno certamente insufficienti se si continuerà ad aumentare il numero dei beneficiari: al riguardo si riserva di presentare in Aula un ordine del giorno, per invitare il Governo a rivedere i decreti attraverso i quali si è proceduto alla individuazione dei comuni destinatari delle provvidenze predisposte. Illustra, infine, due emendamenti relativi a talune modifiche da introdurre agli articoli 23, 25 e 26 del disegno di legge n. 914.

Il relatore Scotti riassume brevemente i temi principali emersi nel corso del dibattito, ponendo l'accento sui problemi della difesa del suolo che, a suo avviso, implicano una attenta riflessione sull'opera continua di dispersione, di frammentazione e di sovrapposizione delle competenze in materia da parte delle diverse Amministrazioni centrali. Concorda con l'urgenza di definire una organica legislazione in materia di protezione civile, nonché sulla ormai indilazionabile istituzione del fondo per le calamità naturali. Si dichiara d'accordo sulla opportunità di restringere il campo di applicazione dei provvedimenti alle zone in cui si sono verificati i fenomeni disastrosi, cui i decreti-legge intendono provvedere: per questi motivi, condivide le finalità enunciate nell'ordine del giorno preannunciato dal deputato Giordano. Un ultimo punto ritiene doveroso sottolineare ed è quello della necessità di stabilire un più stretto coordinamento tra interventi ordinari e straordinari contemplati nei due decreti, al fine di conseguire una maggiore efficacia, in relazione ai mezzi stanziati, che non debbono assolutamente essere dispersi, ma concentrati in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Dopo aver accennato al problema relativo alla Cassa integrazioni guadagni ed alle questioni connesse con gli interventi nel settore agricolo, conclude invitando la Commissione a manifestare consenso sul disegno di legge n. 913.

A sua volta, il relatore Mussa Ivaldi Vercelli sottolinea il carattere innovatore implicito nei decreti-legge, con i quali si è inteso, tra l'altro, responsabilizzare (e non mortificare, come da qualche parte si è sostenuto) le autonomie locali, direttamente chiamate ad adottare piani di ricostruzione; ritiene che un ulteriore passo in avanti, in questo settore, sia da auspicare attraverso il conferimento di precisi incarichi operativi agli enti locali, la cui attività dovrebbe essere gradualmente sganciata da inutili e ritardatrici procedure

di controllo. Quanto all'ambito di applicabilità degli interventi e delle provvidenze contemplati nei due decreti-legge, riscontra un atteggiamento contraddittorio manifestatosi in Commissione, da un lato con la richiesta di una concentrazione degli interventi, dall'altro con la proposta di un ulteriore ampliamento del numero dei comuni beneficiari; al riguardo, si dovrebbero formulare due criteri, cui far dipendere la individuazione dei comuni interessati: anzitutto dare la precedenza ai casi in cui risulta evidente la eccezionalità dell'evento calamitoso; in secondo luogo, gli interventi dovrebbero essere diretti a conseguire la finalità di restaurare globalmente l'efficienza economica di determinate zone. Dopo aver sottolineato ancora una volta l'importanza di una tempestiva ricostituzione della industria tessile nel biellese, giudica interessante la proposta enuncziata dal deputato Scalfari, tanto più se attuata con il contributo della Commissione bilancio, giacché la sistemazione idrogeologica del suolo incide in modo primario sulla programmazione ed ha carattere prioritario sulle stesse scelte per investimenti produttivi. Concludendo, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti relativi agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 1233, rimettendosi alla Commissione per quanto attiene all'opportunità di introdurre o meno i proposti perfezionamenti ai disegni di legge, ad evitare eccessivi ritardi nella definizione legislativa delle provvidenze proposte.

Il Sottosegretario Sinesio, dopo aver ringraziato i relatori, in modo particolare, e tutti i deputati intervenuti nel dibattito per il contributo altamente positivo portato nell'esame delle singole disposizioni contenute nei due provvedimenti, passa rapidamente a delineare i criteri seguiti dal Governo nella elaborazione dei due decreti-legge.

Le alluvioni e le altre calamità naturali che si sono verificate nel nostro Paese nell'ultimo quadrimestre del 1968 hanno determinato la necessità di predisporre una vasta serie di provvidenze per venire incontro alle esigenze delle popolazioni colpite e per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del patrimonio pubblico e privato, andato distrutto o danneggiato. Per assolvere tale compito il Governo ha dovuto scegliere tra l'emanazione di un solo, organico provvedimento da predisporre dopo l'accertamento dei danni e delle necessità conseguenti, cioè solo dopo la cessazione degli eventi; e l'emanazione di un immediato decreto per sopperire alle indila-

zionabili esigenze, con la riserva di procedere, successivamente, alla emanazione di altro provvedimento, che avesse una più ampia ed organica portata. La scelta è caduta sulla seconda possibilità, nella convinzione che l'intervento sarebbe stato non solo più rapido, ma soprattutto più aderente alle esigenze delle popolazioni.

Da quanto si è detto, discende la logica dei provvedimenti, logica che deve essere ricercata nella necessità di fronteggiare, con la massima tempestività, le esigenze più immediate delle popolazioni e nella opportunità di favorire il ripristino delle situazioni patrimoniali preesistenti alle calamità ed alla ricostruzione dell'apparato produttivo danneggiato o distrutto. I provvedimenti in esame non hanno come fondamento il danno subito dai cittadini, perché non può ravvisarsi una colpa diretta dello Stato in quanto è avvenuto e, quindi, sotto questo aspetto, non si intende propriamente indennizzare i cittadini danneggiati: gli interventi previsti mirano invece ad un fine più generale, che è la ripresa produttiva delle zone colpite dalle calamità naturali, sicché l'insieme delle provvidenze predisposte è, a parere del Governo, sufficiente per raggiungere le finalità che si sono volute conseguire con i provvedimenti in esame; è anche da rilevare che i decreti sono stati predisposti tenendo presente la legislazione adottata per precedenti calamità naturali, anche perché, in generale, questa ha dato risultati largamente positivi. La differenza, in particolare, quella parte cioè che si riferisce alle industrie tessili, è giustificata dalla particolare importanza che questo tipo di industrie ha per una delle zone colpite negli ultimi mesi del 1968.

Il Sottosegretario affronta quindi gli aspetti finanziari dei due disegni di legge, rilevando che i due provvedimenti comportano una spesa totale di 210 miliardi a carico dello Stato e permettono di mobilitare, sotto forma di finanziamenti, una ulteriore massa di danaro valutabile in circa 200 miliardi. Con tali disponibilità finanziarie si ritiene che possa attuarsi una mole di lavori, capace di assicurare il riassorbimento dell'intera mano d'opera delle zone e di favorire una sollecita e valida ripresa economica. In occasione della emanazione del primo provvedimento, proprio per essere nello spirito degli interventi urgenti, si è reso necessario reperire nel più breve tempo possibile i 20 miliardi necessari per fronteggiare gli oneri previsti dallo stesso provvedimento: allo scopo

di evitare procedure complesse, si è ritenuto opportuno utilizzare gli stanziamenti 1968, già previsti per gli interventi nelle aree depresse del centro nord; con ciò non si è inteso ridurre dello stesso importo i finanziamenti previsti dalla legge 1089 del 1968, ma si è soltanto differito dal 1968 al 1969-70 lo stanziamento di 20 miliardi. La copertura degli oneri implicati dal secondo provvedimento è assicurata, invece, soprattutto, con il ricorso al mercato finanziario e trova giustificazione nella eccezionalità degli avvenimenti che hanno richiesto l'intervento dello Stato.

Avviandosi alla conclusione, ritiene opportuno precisare che, con i provvedimenti adottati, non si è voluto risolvere i problemi della sistemazione idrogeologica del territorio nazionale: questo è un adempimento ricompreso nel programma governativo e per il quale, quanto prima, sarà elaborata apposita iniziativa legislativa. E' però da tener presente che la questione, per i suoi molteplici e complessi aspetti tecnici e finanziari, richiede uno studio attento e particolareggiato, prima di adottare soluzioni che potrebbero non corrispondere alle effettive, esigenze del Paese: a questo riguardo, è noto che la legge del luglio 1967 concernente la sistemazione delle acque ha previsto la costituzione di Commissioni con il compito di studiare proprio queste questioni. Il lavoro delle Commissioni sta per essere ultimato per cui è da ritenere che al più presto il Governo potrà essere in condizioni di studiare e trasformare in precise proposte le conclusioni dei lavori delle citate Commissioni.

Con queste considerazioni, conclude raccomandando vivamente alla Commissione la sollecita approvazione dei due disegni di legge.

Il Presidente Fabbri rinvia, quindi, alla seduta pomeridiana l'inizio dell'esame analitico delle singole disposizioni contenute nei due disegni di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

*Seduta pomeridiana.*

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 16. — *Presidenza del Vicepresidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Sinesio e per le finanze Fada.

#### Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (913);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (914).

La Commissione procede all'esame degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 913 e riferiti agli articoli del decreto-legge n. 1232, quale risultano modificati nel testo approvato dal Senato.

La Commissione non approva il seguente emendamento, proposto dai deputati Miroglio e Giordano (sul quale si dichiarano contrari il relatore Scotti e il Sottosegretario Sinesio) inteso ad inserire, al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole « nonché delle relative sovrimposte e addizionali », le altre « e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, esclusi i redditi di categoria A ».

La Commissione non approva, altresì, il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 15, firmato dai deputati Gastone, Tempia, Maulini, Bo, Lenti, Nahoum, Allera, Sulotto, Damico, Busetto, Barca e Raucci, emendamento sul quale avevano manifestato contrario avviso il relatore Scotti e il Sottosegretario Sinesio:

« Ai dipendenti di tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali ed agricole, situate nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che abbiano sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso articolo 1, viene garantita la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione piena contrattuale fino alla ripresa della attività lavorativa.

L'onere per tale trattamento è assunto dallo Stato integralmente per i dipendenti di tutte le categorie non ammesse all'integrazione salariale disposte dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1958, n. 1115.

Per i lavoratori che sono ammessi invece nei benefici della Cassa integrazione guadagni, lo Stato corrisponderà, tramite la stessa Cassa, l'integrazione necessaria al raggiungimento della retribuzione piena.

A tutti i lavoratori di cui al presente articolo sono garantiti il trattamento pieno di

malattia e maternità e il godimento degli assegni familiari ».

Non risultano approvati dalla Commissione i seguenti emendamenti all'articolo 15-*bis*, proposti dal deputato Giordano, sui quali il relatore aveva manifestato consenso, mentre il rappresentante del Governo si era dichiarato contrario:

al primo comma, sostituire le parole: « eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968 » con le altre: « nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

al secondo comma, sostituire le parole: « con effetto dal 1° gennaio 1969 » con le altre: « con decorrenza dal 6 novembre 1968 »; sopprimere il quarto comma.

Dopo interventi dei deputati Busetto, Gastone e Cottone, la Commissione non approva un articolo 16-*bis*, sul quale il relatore Scotti si era rimesso alla Commissione, non avendo elementi sufficienti per valutarne le implicazioni finanziarie ed il Sottosegretario Sinesio aveva invece riferito il contrario avviso del Governo; tale articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Bortot, Busetto, Lizzerro, Fregonese e Ballarin, risultava così formulato:

« Il termine per la presentazione delle domande per le provvidenze disposte dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, e all'articolo 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è riaperto.

Le domande già presentate dagli interessati ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate nel comma precedente e non accolte per scadenza dei termini, sono ammesse e riesaminate d'ufficio senza alcun gravame ».

La Commissione respinge, quindi, tre emendamenti, intesi tutti in vario modo ad ampliare l'area dei comuni beneficiari delle provvidenze contemplate dal decreto-legge, emendamenti sui quali manifesta contrario avviso il rappresentante del Governo ed il relatore Scotti dichiara di rimettersi alla Commissione. Il primo emendamento, firmato dal deputato Vecchi, era inteso ad aggiungere al primo comma dell'articolo 33 le seguenti parole: « Esse si applicano anche ai comuni della provincia di Modena colpiti dalle alluvioni e calamità del 14 gennaio 1969 ».

Il secondo emendamento, sottoscritto dal deputato Bianchi Gerardo, proponeva di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo

33, il seguente: « Tali disposizioni si applicano pure ai comuni della provincia di Pistoia che sono stati danneggiati dalle frane e dagli smottamenti avvenuti nel febbraio 1968, e dal terremoto e dall'alluvione del gennaio 1969 ».

Il terzo emendamento, proposto dai deputati Beragnoli e Raffaelli, era inteso ad inserire dopo il primo comma dell'articolo 33 il seguente:

« Esse si applicano anche ai comuni della provincia di Pistoia, danneggiati dalle frane e smottamenti del febbraio 1968 e dal terremoto e dell'alluvione del gennaio 1969 ».

Risultano invece ritirati, dopo dichiarazioni contrarie del relatore Scotti e del Sottosegretario Sinesio, i seguenti emendamenti:

un emendamento a firma dei deputati Gastone, Lenti, Raucci, Maulini, Barca, Tempia Valenta, Todros, Damico, Nahoum e Sulotto, inteso ad aggiungere all'articolo 14, i seguenti commi:

« Il mancato introito tributario derivante ai comuni dalla applicazione del 1° comma del presente articolo, verrà integralmente rimborsato dallo Stato.

Tale rimborso verrà disposto semestralmente dal Ministro del tesoro, sulla base della documentazione trasmessa dai comuni interessati alle rispettive intendenze di finanza entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno »;

un emendamento proposto dal deputato Giordano, inteso a sostituire, al terzo comma dell'articolo 16, le parole « entro il termine di 60 giorni » con le altre « entro il 31 marzo 1969 ».

La Commissione procede, quindi, all'approvazione, senza modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 913 nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione passa successivamente ad esaminare gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 914 e riferiti agli articoli del decreto-legge n. 1233, quali risultano dalle modifiche introdotte dal Senato.

La Commissione non approva il seguente comma aggiuntivo all'articolo 4, proposto dai deputati Tempia, Bo, Gastone, Todros, Busetto, Raucci, Barca, Lenti, sul quale il relatore Mussa Ivaldi Vercelli e il sottosegretario Sinesio si dichiarano contrari: « La spesa per la redazione dei piani di ricostruzione è a totale carico dello Stato ».

Pure respinto risulta un emendamento all'articolo 5, proposto dai deputati Tempia

Valenta, Gastone, Bo, Busetto, Bortot, Barca, Raucci, Lenti, Sulotto e Damico sul quale manifestano contrario avviso tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo; tale emendamento era inteso ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « e vengono conservati i livelli di occupazione esistenti alla data del 31 ottobre 1968 ».

La Commissione non approva, quindi, un articolo 6-bis, proposto dai deputati Tempia Valenta, Gastone, Bo, Busetto, Todros, Barca, Raucci e Bortot; tale articolo aggiuntivo, che aveva registrato il favorevole orientamento del relatore Mussa Ivaldi (a condizione che l'elaborazione del piano per la sistemazione idraulica fosse predisposto dopo aver sentito il Comitato regionale per la programmazione economica, competente per territorio), e sul quale si era dichiarato contrario il Governo, era così formulato:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere elaborato un piano per la sistemazione idraulica, idraulica-forestale e idraulica-agraria dei bacini dei torrenti Strona, Sessera, Cervo, Belbo, Elvo e del fiume Sesia per creare le condizioni di sicurezza idrogeologica.

L'elaborazione del piano di cui al primo comma è affidata all'Amministrazione della provincia interessata a norma dell'articolo 53 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni apportate dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, di concerto con i comuni interessati ».

La Commissione respinge ancora, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del rappresentante del Governo, i seguenti emendamenti:

un emendamento, proposto dai deputati Tempia Valenta, Gastone, Bo, Busetto, Barca, Raucci, Bortot, Todros e Beragnoli, inteso a sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi in base all'ammontare delle spese effettivamente occorrenti:

a) nella misura del 100 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 4 o 5 vani e accessori;

c) nella misura dell'80 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 179.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 6,5 milioni per ciascuna unità immobiliare e la somma di 9 milioni per ciascun proprietario.

I contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire e da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel presente articolo non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati e di interesse storico, artistico, monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 6,5 milioni per ogni unità immobiliare »;

un emendamento, a firma dei deputati Bortot, Busetto, Tempia, Barca, Bo, Raucci, Gastone, Beragnoli e Lenti, inteso ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 12, il seguente: « Detti contributi sono concessi anche per i fabbricati iscritti nel catasto rurale, distrutti o danneggiati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 »;

un emendamento proposto dal deputato Cottone (il quale fornisce ulteriori chiarimenti alla Commissione sulla portata della modifica da lui suggerita), inteso ad aggiungere, all'articolo 12, il seguente comma: « La deroga di cui al secondo comma del presente articolo è estesa, anche ai fabbricati da ricostruire o da riparare a causa delle alluvioni verificatesi nel novembre del 1966 »;

un altro emendamento, a firma del deputato Cottone, inteso ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 13, dopo le parole « entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » le altre « e se relative a fabbricati sinistrati dalle alluvioni del novembre 1966 entro 180 giorni dalla data della sua conversione in legge ».

Risulta, altresì, respinto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 21, proposto dai

deputati Bo, Gastone, De Laurentiis, Lenti, Tempia, Busetto e Bortot, emendamento sul quale il sottosegretario Sinesio riferisce il contrario avviso del Governo mentre il relatore Mussa Ivaldi dichiara di rimettersi alla Commissione:

« Le provvidenze indicate nel comma precedente si applicano per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti nella misura del 100 per cento del danno subito. A favore degli stessi coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti è concesso un contributo pari al 100 per cento del danno accertato sui frutti pendenti ».

La Commissione respinge, quindi, il seguente articolo 21-bis, proposto dai deputati Bo, Gastone, Tempia, De Laurentiis, Busetto, Barca, Bortot, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del rappresentante del Governo:

« A favore dei conduttori di aziende agricole, di coltivatori diretti, compartecipanti, coloni e mezzadri, ovvero delle loro cooperative — che per effetto delle inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti dell'autunno del 1968 abbiano subito danni alla produzione vinicola, risicola ed altre produzioni giacenti nei magazzini o cantine — a parziale integrazione del danno subito viene concesso un contributo nella misura del:

50 per cento del valore della produzione perduta dalle grandi aziende;

60 per cento nelle aziende medie;

80 per cento nelle aziende dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti o loro cooperative.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità della produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono o mezzadro nella stessa misura di riparto in base alle norme contrattuali e legislative vigenti. L'accertamento del danno è demandato ad una commissione composta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale che la presiede, dal sindaco e dal rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale ».

Successivamente la Commissione non approva un articolo 22-bis proposto dai deputati Bo, Gastone, Tempia, Busetto, Barca, De Laurentiis, Beragnoli, Bortot e Todros; tale articolo aggiuntivo, sul quale aveva manifestato consenso il relatore Mussa Ivaldi e con-

trario avviso il sottosegretario Sinesio, risultava così formulato:

« A favore delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e delle cantine sociali che hanno subito danni agli impianti, ai macchinari, ai contenitori di vario tipo, è concesso un contributo pari al 70 per cento del valore del danno subito. Il residuo valore del danno sarà coperto con mutui integrativi a tasso agevolato a norma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ».

Pure respinto risulta un emendamento, proposto dai deputati Giordano, Donat-Cattin, Bodrato e Miroglio, inteso a sostituire, al primo comma dell'articolo 25, le parole « periodo di ammortamento non superiore a tre anni » con le altre « periodo di preammortamento di tre anni » emendamento sul quale si era dichiarato favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo.

La Commissione, infine, respinge i seguenti emendamenti sui quali si dichiarano contrari tanto il relatore Mussa Ivaldi quanto il sottosegretario Sinesio:

un emendamento proposto dai deputati Tempia, Busetto, Todros, Sulotto, Gastone, Bo, Lenti e Barca inteso ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 25 il seguente:

« Le agevolazioni di cui al primo comma sono concesse alla condizione che le imprese tessili ripristinino i livelli di occupazione esistenti al 31 ottobre 1968 »;

un emendamento proposto dal deputato Vecchi ed inteso ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 46, il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche ai comuni della provincia di Modena colpiti dalle alluvioni e calamità del 14 gennaio 1969 »;

un emendamento, a firma dei deputati Beragnoli e Raffaelli, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 46, il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche ai comuni della provincia di Pistoia danneggiati dalle frane e smottamenti del febbraio 1968 e dal terremoto e dall'alluvione del gennaio 1969 »;

un emendamento, proposto dal deputato Bianchi Gerardo, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 46, il seguente:

« Esse si applicano pure ai comuni della provincia di Pistoia danneggiati dalle frane

e dagli smottamenti del febbraio 1968 e dal terremoto e dall'alluvione del gennaio 1969 ».

Risultano invece ritirati dai rispettivi proponenti e con riserva di ripresentarli in Aula i seguenti emendamenti:

un emendamento a firma dei deputati Tempia Valenta e Todros, sul quale manifestano contrario avviso tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo, inteso ad aggiungere all'articolo 14 il seguente comma:

« Per sopperire alla costruzione di nuovi alloggi per lavoratori in seguito alle distruzioni e alluvioni del 2 e del 3 novembre 1968, il Comitato GESCAL è autorizzato a fare uno stanziamento straordinario per la provincia di Vercelli »;

un emendamento proposto dai deputati Bortot, Busetto, Lizzero e Fregonese, sul quale manifesta consenso il relatore Mussa Ivaldi e contrario avviso il sottosegretario Sinesio; tale emendamento proponeva di inserire il seguente articolo 21-bis:

« In deroga a quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, richiamata nell'articolo 21 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e all'articolo 21 del decreto-legge n. 1233, del 18 dicembre 1968, la concessione e la liquidazione dei contributi e delle somme dovute ai coltivatori diretti proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze famigliari e i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, o perché situati in zone insicure e soggette a trasferimento, vengono effettuate contestualmente anche nel caso in cui le somme e i contributi non possono essere impiegati in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura »;

un emendamento proposto dallo stesso relatore Mussa Ivaldi, che non trova consenziente il Governo, inteso a sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita

sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo » »;

un emendamento a firma dei deputati Giordano, Donat-Cattin, Bodrato e Miroglio, che registra il favorevole orientamento del relatore e il contrario avviso del Governo, inteso a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 23 le parole:

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo »;

con le altre:

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta quando essa non superi i 100 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo »;

un emendamento proposto dal relatore Mussa Ivaldi Vercelli e sul quale si dichiara contrario il sottosegretario Sinesio, inteso ad inserire all'articolo 24, dopo la parole « senza il consenso dell'istituto finanziatore » le altre « e del Medio credito centrale »;

un emendamento proposto dai deputati Tempia Valenta, Bo, Todros, Busetto, Sulotto, Gastone e De Laurentiis, sul quale manifestano contrario avviso tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo, inteso a sostituire al primo comma dell'articolo 25 le parole « nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse » con le altre « nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle imprese tessili situate in Valle Strona »;

un emendamento proposto dal relatore Mussa Ivaldi Vercelli, che non raccoglie il consenso del Governo, inteso a sopprimere all'ultimo comma dell'articolo 25 le parole « qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria della azienda »;

un emendamento proposto dai deputati Giordano, Donat-Cattin, Bodrato, Miroglio, sul quale si dichiarano favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo, inteso a sostituire, all'articolo 26, le parola:

« ...si esplica per l'ammontare del 25 per cento della perdita sofferta, quando essa non

superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo ».

con le altre:

« ... si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 100 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo »;

un emendamento a firma dei deputati Busetto, Tempia, Bo, Beragnoli, Bortot, Vecchi, Barca e Raucci, sul quale manifestano consenso il relatore Mussa Ivaldi e contrario avviso il sottosegretario Sinesio, inteso a sostituire al primo comma dell'articolo 42 le parole « 140.600 milioni » con le altre « 150.600 milioni »;

un emendamento a firma dei deputati Busetto, Tempia, Bo, Beragnoli, Bortot, Vecchi, Barca e Raucci, sul quale si dichiarano favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo, inteso a sostituire al secondo comma dell'articolo 44 le parole « lire 140.600 milioni » con le altre « lire 150.600 milioni ».

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge n. 914 nel testo trasmesso dal Senato.

Successivamente e su proposta del presidente Fabbri, la Commissione delibera di conferire mandato ai relatori Scotti e Mussa Ivaldi di stendere la relazione scritta per l'Assemblea, rispettivamente sui disegni di legge nn. 913 e 914.

Il presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

### Comitato pareri.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio.

#### Disegno di legge:

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (806) (*Parere all'VIII Commissione*).

Aderendo all'invito rivoltogli dalla Commissione nel corso della precedente seduta, il Sottosegretario Sinesio fornisce chiarimenti circa le indicazioni di copertura contenute nel

disegno di legge. Il Sottosegretario precisa che la somma di 11.500 milioni viene prelevata dal fondo destinato all'ammortamento del debito pubblico, che presenta adeguate disponibilità; aggiunge che di detta somma 10 miliardi erano già stati destinati al finanziamento della maggiore spesa implicata da una precedente iniziativa legislativa governativa concernente la stessa materia, ormai da ritenersi superata; chiarisce, altresì, che gli ulteriori 5 miliardi per il finanziamento del disegno di legge in esame risultano prelevati dal fondo globale, precisando che il fatto che detta somma fosse stata iscritta in un capitolo relativo a spese in conto capitale risulta affatto irrilevante per la sua disponibilità, qualora non risulti più utilizzabile per la spesa per la quale è stata inizialmente accantonata.

Il deputato De Laurentiis ritiene affatto insufficienti e non convincenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e ribadisce il contrario avviso della sua parte sul disegno di legge.

Su proposta del relatore Giordano, la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Fada, e per il tesoro, Sinesio.

Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (913);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (914).

(*Parere alla V Commissione*).

La Commissione dà mandato al Presidente Vicentini di rappresentare al Presidente della Camera le vive preoccupazioni della Commissione in ordine alla assegnazione dei provvedimenti in titolo alla competenza primaria della Commissione bilancio. La Commissione non solleva formali conflitti di competenza (in particolare per il provvedimento n. 913)

in considerazione dei tempi assai stretti per l'adempimento costituzionale delle conversioni; ribadisce tuttavia l'opportunità che venga conservata alla Commissione stessa la competenza in materia finanziaria, fiscale, di credito e di trasferimenti.

Il Presidente Vicentini assicura che rappresenterà al Presidente della Camera i voti della Commissione.

Il Relatore Curti, dopo aver accennato alla necessità funzionale di disporre di testi a raffronto stampati per i provvedimenti profondamente modificati dall'altro ramo del Parlamento, illustra ampiamente i disegni di conversione e le modifiche adottate dal Senato soffermandosi in particolare sul sistema assai articolato di agevolazioni fiscali. Sottolinea positivamente l'impegno dello Stato per il rimborso ai comuni delle minori entrate, calcolate sulla base del biennio precedente, derivanti dalla sospensione di tributi locali. Illustrato il meccanismo creditizio dei provvedimenti il Relatore raccomanda al Governo di prendere in considerazione i problemi emergenti dalla proposta di legge 256 relativa alle rivendite di generi di monopolio. Il Relatore illustra quindi positivamente le modifiche adottate dal Senato e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sui provvedimenti al suo esame.

Il deputato Bojardi osserva che gli avari stanziamenti iniziali rischiano di diventare del tutto inefficaci con l'allargamento degli interventi a tutte le calamità dell'ultimo quadrimestre 1968 e con la quintuplicazione dei comuni beneficiari. Grosse preoccupazioni destano la mancanza di vincoli netti per le ricostruzioni *in loco*, e per i livelli di occupazioni, come pure il mancato decentramento ai comuni degli interventi affidati alla burocrazia statale. Mancando ancora le leggi organiche per la difesa del suolo e per i piani idrogeologici, gli interventi tamponatori sulla base degli incentivi risultano dispersivi e illogici. La sua parte mantiene l'atteggiamento contrario già formulato sui decreti governativi, nettamente peggiorati dalle modifiche apportate al Senato.

Il deputato Lenti sottolinea che i disastri naturali sono assunti a pretesto per un più accentuato spopolamento delle campagne nella logica della cosiddetta « razionalizzazione » capitalistica; il Governo adotta in questo campo la strategia della « tabula rasa » e dell'anno zero. Il livello dei residui passivi degli stanziamenti per la difesa del suolo costituisce un indice significativo. Nessun potere diretto di ricostruzione è decentrato agli enti locali.

Il fenomeno dell'allargamento dei comuni ammessi ai benefici, mantenendosi pressoché inalterati gli stanziamenti, è correlato alla esclusione di numerosi altri comuni aventi diritto ai benefici. Nessuna garanzia esiste per i livelli di occupazione. Il livello di integrazione salario all'80 per cento favorisce l'esodo della mano d'opera qualificata. Le spese previste dall'articolo 4 del disegno n. 914 dovrebbero essere assunte totalmente dallo Stato.

Il deputato Ciampaglia apprezza l'allargamento dei comuni beneficiari. In vaste zone del casertano le alluvioni hanno inferto colpi mortali ad economie già povere. Occorre tuttavia una legge organica sulle calamità.

Il deputato Abelli osserva che l'allargamento a numerosi comuni dipende spesso dalla eccessiva importanza che la maggioranza e i partiti di sinistra attribuiscono agli enti locali. Gli stanziamenti sono sufficienti ed in caso di necessità i provvedimenti possono essere rifinanziati. Non si distingue sufficientemente tra danno generico ricorrente e pubblica eccezionale calamità. Il provvedimento è meno ampio di quello relativo al Vajont. Non ritiene logica la richiesta di garanzia occupazionale cui per altro potrebbe provvedersi mediante incentivi alle imprese; già l'80 per cento del salario costituisce una remora alla ricerca di nuove occupazioni. Sottolinea la necessità di una legge organica per le calamità naturali.

Il deputato Botta, dopo aver osservato come il decreto abbia costituito l'occasione per risolvere molti problemi ereditati da precedenti calamità, sottolinea in particolar modo i problemi di coordinamento fra enti locali e Stato. L'ente locale è insostituibile per l'opera d'accertamento. È necessario decentrare gli stanziamenti. Quanto alle localizzazioni ritiene che un vincolo troppo rigido urterebbe contro una razionale politica di poli di sviluppo. Segnala l'opportunità di dotare gli uffici statali del nord Italia di personale più numeroso.

Il deputato Niccolai ricorda che il caso delle provvidenze per le alluvioni dell'anno 1966 ha documentato la lentezza della burocrazia. Su ventiduemila pratiche di rimborso per immobili danneggiati nella sola Firenze ne sono state definite soltanto 750. La necessità di decentrare al massimo agli enti locali è emergente.

Il Relatore Curti, riafferma la necessità di massimo decentramento, per altro già largamente previsto nei provvedimenti, ma ribadisce che le funzioni di cui lo Stato è responsabile non possono essere decentrate.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fada, respinge inizialmente l'imputazione di strategia dell'anno zero, che considera assai grave, e immotivata. Non sottovaluta le carenze della burocrazia del Governo e del Parlamento per la mancanza di una legislazione organica sulle calamità ma osserva che le calamità alluvionali si verificano in tutto il mondo.

Circa il problema delle rivendite di generi di monopolio sollevato dal relatore, non può andarsi oltre il beneficio previsto dall'articolo 26 del decreto n. 1232; il risarcimento integrale per queste rivendite aprirebbe infatti un problema analogo per le altre aziende. Al deputato Bojardi, in ordine alle localizzazioni, il Sottosegretario risponde sottolineando la cautela del dispositivo. Quanto all'occupazione essa non può essere garantita con lo strumento legislativo. Tutti i possibili incentivi sono stati messi in opera; la quantificazione degli stanziamenti dipende, come sempre, dal rapporto fra necessità e disponibilità di bilancio.

Il deputato Pavone propone un emendamento al disegno di conversione n. 914 inteso ad aggiungere all'articolo 2 del decreto da convertire i comuni della Vallata dell'Alcantara in provincia di Messina.

Il presidente Vicentini dichiara improponibile l'emendamento richiamando il dispositivo dell'articolo 1 del convertendo decreto n. 1233.

La Commissione delibera quindi, a maggioranza, di dare mandato al relatore Curti perché illustri oralmente alla Commissione bilancio il parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCAGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Buzzi.

#### Disegno di legge:

Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore dell'istruzione primaria (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (580).

Il Presidente Scaglia, in via preliminare, ricorda che il provvedimento, a seguito della richiesta della rimessione in Assemblea avan-

zala dal gruppo comunista, deve essere discusso in sede referente.

Dopo interventi del relatore Borghi, il quale si rimette alla relazione svolta nella seduta precedente, nonché del deputato Sanna che ribadisce la posizione assunta dal suo gruppo nella stessa occasione, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Scaglia, quindi, chiama a far parte del Comitato dei Nove i deputati: Badaloni Maria, Borghi, relatore, Cingari, Dall'Armellina, Scaglia, Presidente, Giomo, Mattalia, Sanna e Scionti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli.

#### Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (913);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (914).

Il relatore, Schiavon, riferendo su ambedue i provvedimenti mette in rilievo come di fronte alla gravità dei danni subiti dalle zone alluvionate il Governo abbia adottato tutte le misure necessarie, attraverso l'emanazione dei decreti-legge in esame, per venire incontro alle necessità delle popolazioni colpite. Sono previsti interventi a favore dell'edilizia pubblica e privata, degli stabilimenti industriali e delle colture agricole danneggiate. Conclude raccomandando l'espressione di un parere favorevole.

Il deputato Bardelli lamenta l'insufficienza degli stanziamenti soprattutto in relazione all'aumentato numero dei comuni beneficiari delle provvidenze, in particolare poi lamenta la mancanza di provvidenze per le colture agricole danneggiate in provincia di Cremona. Conclude proponendo che nell'esprimere il parere alla Commissione di merito si sot-

tolinei, oltre al problema del finanziamento, la necessità di una disciplina organica delle utenze irrigue e della difesa dei fiumi nelle zone golenali.

Il deputato Bo chiede se non sia il caso di estendere le provvidenze di cui ai decreti in conversione ad altre zone colpite da fenomeni alluvionali prorogando così il termine previsto dai decreti medesimi. Ribadisce il punto di vista del suo gruppo, espresso in altre occasioni, secondo cui questi eventi dannosi sono determinati dalla mancata soluzione organica dei problemi di difesa del suolo e di regolamentazione delle acque. Anche gli stessi provvedimenti di intervento sono disorganici, mentre manca del tutto una programmazione nel settore. Nel merito dei provvedimenti osserva che i decreti-legge presentano gravi lacune e gli stessi interventi previsti sono largamente negativi. Gli stanziamenti devono ritenersi del tutto insufficienti.

Il deputato Stella raccomanda al Governo di tenere presente, nel determinare gli indennizzi, i danni subiti dagli agricoltori per i prodotti andati perduti. Chiede anche che gli stanziamenti siano meglio definiti.

Dopo una breve replica del relatore Schiavon e del Sottosegretario per l'agricoltura Colleselli, il quale fornisce chiarimenti sui limiti temporali e spaziali dei provvedimenti e sulla congruità della copertura finanziaria, la Commissione esprime parere favorevole ai provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

#### Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (913);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (914); (*Parere alla V Commissione*).

La Commissione procede all'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il deputato Lobianco, relatore sul disegno di legge n. 913, nel dare atto del carattere eccezionale delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1968, rileva tuttavia l'esigenza di una legge-quadro, che in modo organico, predisponga immediati interventi per simili occorrenze, e di un'azione efficace per la difesa del suolo, onde ridurre e prevenire i fenomeni alluvionali. Passando a considerare il testo del disegno di legge, modificato dal Senato, ritiene di poter esprimere nel complesso parere favorevole sulle provvidenze previste per i lavoratori, anche se le stesse non hanno quel carattere di risarcimento totale che sarebbe auspicabile. Osserva peraltro che lo speciale intervento della Cassa integrazione gradagni previsto all'articolo 15-bis risulta limitato alle situazioni determinatesi per effetto delle alluvioni del 3 e 4 novembre e non riferibile quindi più genericamente al complesso dei fatti alluvionali verificatesi nell'autunno 1968, e che il termine dell'articolo 16 per la richiesta del contributo spettante ai lavoratori autonomi andrebbe prolungato al 31 marzo 1969, per analogia con l'articolo 20.

Il deputato Dall'Armellina, relatore per il disegno di legge n. 914, rileva che gli aspetti più interessanti la Commissione lavoro sono contenuti negli articoli 5, 22 e 25 del disegno di legge e, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento, sottolinea l'esigenza che sia salvaguardata per quanto possibile la ricostruzione e la ripresa delle aziende nelle zone colpite, garantendo il massimo livello di occupazione con particolare riguardo al settore tessile.

Il deputato Tempia Valenta esprime la preoccupazione che gli stanziamenti previsti dai due disegni di legge si rivelino insufficienti, in relazione all'aumento del numero dei comuni cui sono applicabili le provvidenze previste dai decreti-legge originari, e per il fatto che i provvedimenti all'esame non pongono l'esigenza del mantenimento dei livelli di occupazione, mentre risulta che si sono profilate iniziative, anche dall'estero, per l'accaparramento della manodopera della zona, altamente qualificata. Conclude infine facendo presente l'esigenza che alle maestranze delle zone colpite sia assicurata un'integrazione salariale pari all'intero trattamento economico già recepito e che sia salvaguardata l'occupazione delle zone stesse, ripristinando *in loco* le attività industriali colpite, sia per impedirne il decadimento, sia per esigenze specifiche della manodopera che, essendo in gran parte femminile, difficilmente

potrebbe trasferirsi o assoggettarsi a spostamenti pendolari.

Il deputato Sulotto sottolinea gli aspetti prioritari di un'azione diretta al consolidamento del suolo, in quanto le somme così impiegate limiterebbero le conseguenze degli eventi naturali e sarebbero inferiori ai danni sopravvenienti; concorda altresì con l'esigenza di sostenere la situazione economica e di sviluppo industriale delle zone colpite dalla alluvione e sollecita infine una legislazione volta ad affrontare l'attuale crisi nel settore tessile, che caratterizza prevalentemente le zone colpite.

Il deputato Pucci Emilio fa presente che i provvedimenti all'esame non possono non richiamare alla memoria quanto è avvenuto in Toscana nel 1966 e il fatto che molte delle provvidenze allora previste sono rimaste espressioni di buona volontà, senza che sia seguita adeguata attuazione, mentre la situazione in cui versa il settore tessile e i prevedibili futuri sviluppi sollecitano la predisposizione di misure che tengano conto anche della evoluzione del settore. Sollecita pertanto provvedimenti adeguati agli scopi che si vogliono perseguire, un'azione più efficace di difesa del suolo e l'eliminazione di quegli adempimenti burocratici che ostacolano la tempestività degli interventi previsti dal legislatore.

Il deputato Arzilli concorda, per l'esperienza di quanto avvenuto in Toscana, sulla sfasatura tra le intenzioni del legislatore e la realtà degli interventi e sottolinea l'esigenza di prolungare i tempi per la restituzione dei finanziamenti e di venire incontro alle amministrazioni comunali e provinciali che, per le esenzioni fiscali concesse, vedono ridotte le disponibilità finanziarie e, quindi, le possibilità di intervento.

Il deputato Ferioli fa presente che il gruppo liberale esprime parere favorevole all'approvazione dei due provvedimenti, riservandosi di intervenire in Aula per l'ulteriore miglioramento dei medesimi.

Il deputato Mancini Vincenzo condivide le osservazioni formulate, che, ritiene, si pongono come stimolo per l'approntamento di una legge-quadro per interventi di carattere eccezionale, e sul merito dei provvedimenti fa presente l'opportunità, ove fosse possibile apportare emendamenti nel lasso di tempo rimanente per la conversione dei decreti-legge, di eliminare alcune discordanze in fatto di termini e di decorrenze previsti

agli articoli 15-bis e 16 del disegno di legge n. 913.

Il deputato Pavone, nel concordare con le osservazioni espresse nel corso del dibattito, fa presente che le provvidenze dei due disegni di legge andrebbero estese anche ai comuni della zona dell'Alcantara, nel messinese, anch'essa gravemente danneggiata per le piogge verificatesi nello stesso periodo.

Dopo la replica dei relatori Lobianco e Dall'Armellina, il Sottosegretario di Stato Toros fa presente di condividere molte delle osservazioni fatte nel corso del dibattito e assicura l'impegno del Ministero del lavoro per l'esecuzione degli adempimenti di sua competenza; per l'eventuale applicazione delle provvidenze ad altri comuni, concorda con il relatore Dall'Armellina circa la necessità di seguire la procedura prevista dall'articolo 1 del disegno di legge n. 914.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole sui disegni di legge nn. 913 e 914, sottolineando l'esigenza che la ricostruzione delle aziende e la ripresa dell'attività economica sia assicurata nelle stesse località colpite, con il mantenimento del massimo livello di occupazione.

#### Disegno di legge:

**Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524) (Parere alla IV Commissione).**

Dopo interventi dei deputati Pazzaglia, Valori, Sulotto, Bianchi Fortunato, Polotti e del relatore Gunnella, la Commissione, accogliendo la proposta del presidente Biaggi, rinvia l'esame del disegno di legge a mercoledì 3 febbraio, al fine di consentire l'abbinamento di altre proposte di legge presentate nel frattempo sulla stessa materia, e delibera, altresì, di richiedere alla Commissione giustizia una proroga per l'espressione del parere.

#### Proposta di legge:

**Lepre ed altri: Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare (792) (Parere alla VII Commissione).**

La Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame per il parere alla VII Commissione difesa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

## IGIENE E SANITA' (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono il Ministro della sanità Ripamonti e il Sottosegretario di Stato per la sanità, Usvardi.

#### Disegno di legge:

**Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (Approvato dal Senato) (455).**

Il relatore Tantalò, dopo aver rilevato come il dibattito sul disegno di legge abbia fornito, in Senato, l'occasione per formulare una serie di critiche sulla gestione dell'ONMI, sottolinea come esuli da questo disegno di legge, il quale ha portata limitata nello spazio e nel tempo, ogni indagine sull'efficienza e la funzionalità dell'ONMI, in quanto esso mira soltanto a ripianare precedenti disavanzi di gestione. Richiamandosi all'impegno assunto dal Ministro nella precedente seduta di presentare una relazione sulla situazione dell'ONMI e sulle prospettive di sviluppo dell'assistenza all'infanzia, che dovrebbe, quindi, consentire di affrontare i temi relativi alla ristrutturazione dell'ONMI, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Intervengono nella discussione i deputati Zanti Tondi Carmen, la quale, dato atto al Ministro dell'impegno da lui assunto, ribadisce i motivi che hanno indotto in passato la sua parte politica ad esprimere serie e fondate critiche sulla gestione dell'ONMI, e che giustificano oggi l'opposizione a questo disegno di legge; non è infatti più possibile, a suo giudizio, procedere con il sistema delle « iniezioni » che mirano non già a risolvere il problema, ma ad aggravarlo sicchè appare indispensabile procedere ad un serio dibattito sull'ONMI ed in genere sullo stato degli istituti che ospitano bambini, così come suggerito dalla sua proposta di inchiesta parlamentare n. 799; Barberi, il quale condivide le osservazioni del relatore rilevando che negare i 13 miliardi all'ONMI significherebbe paralizzarne l'attività; De Lorenzo Ferruccio, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge soltanto per i motivi esposti dal deputato Barberi, ma sottolineando la necessità di giungere ad una ristrutturazione dell'ONMI, che ne consenta funzionalità d'azione; Venturoli, il quale dopo aver contestato l'esattezza della tesi secondo la quale l'approvazione

di questo contributo straordinario consentirebbe all'ONMI di assolvere i suoi compiti, perché tale carenza è dovuta soprattutto a deficienze strutturali in relazione alle nuove esigenze della società, sottolinea come la concessione di 13 miliardi non risolva il problema perché copre solo in parte il disavanzo di gestione dell'Ente, e richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di provvedere al più presto a modificare le strutture dell'ONMI per consentire il vero decentramento ed una reale democrazia; Di Mauro Ado Guido, il quale sottolinea come il suo gruppo non voglia condividere le responsabilità relative alla gestione dell'ONMI e pertanto esprimerà voto contrario al disegno di legge; Massari, il quale ritiene che solo il dibattito sulla comunicazione che il Ministro si è impegnato a fare alla Commissione sulla situazione dell'ONMI consentirà di affrontare in maniera seria i problemi dell'adeguatezza del contributo, del tipo di gestione, della funzionalità e della capacità dell'ONMI di assolvere i compiti propri di una moderna assistenza dell'infanzia.

Il Ministro Ripamonti, premesso che l'impegno da lui assunto nella precedente seduta dovrebbe far ritenere superato ogni problema di metodo in ordine ai due distinti problemi del ripiano di passati disavanzi di gestione dell'ONMI e della prospettiva di sviluppo dell'assistenza all'infanzia, e ribadito che l'attuale disegno di legge mira a dare soluzione soltanto al primo di detti problemi, sottolinea l'esigenza di realizzare, in una visione organica, la razionalizzazione degli enti che provvedono all'assistenza all'infanzia operando un largo decentramento delle responsabilità che consenta, nel contesto della costituenda unità sanitaria di base, una graduale, e quindi realistica soluzione di così fondamentale problema.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1 nel testo originario e l'articolo 2 nel seguente testo suggerito dalla Commissione bilancio:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione, infine, procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

**Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (573).**

Dopo ampia relazione del Presidente De Maria, che sostituisce il relatore Baldani Guerra, assente, e interventi dei deputati Alboni, il quale, a nome del suo gruppo, si dichiara sostanzialmente d'accordo all'approvazione del disegno di legge che migliora il meccanismo di erogazione dell'assistenza ai tubercolotici non assistiti dall'INPS, pur rilevando la necessità di affrettare i tempi per la equiparazione del trattamento dei tubercolotici; Urso, il quale richiama l'attenzione del sottosegretario Usvardi sulla necessità di correggere una errata interpretazione data dai medici provinciali all'attuazione della legge, secondo la quale non spetterebbe a coloro che, come gli anziani e i religiosi, tornano a vivere in comunità, il sussidio post-sanatoriale; Barberi, il quale concorda con i rilievi dei colleghi Alboni e Urso; e del Sottosegretario Usvardi, che assicura l'impegno del Governo per la soluzione dei problemi sollevati, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

Approva, inoltre, i due seguenti ordini del giorno presentati rispettivamente dai deputati Alboni, Venturoli, Morelli, Di Mauro, Gorreri, Mascolo, Biagini, Zanti Tondi Carmen e dai deputati Urso, Foschi, Massari e Barberi: « La XIV Commissione igiene e sanità impegna il Governo alla luce delle ribadite richieste della categoria ed agli impegni assunti ripetutamente dai Governi della passata legislatura, a riesaminare la misura del trattamento economico ai t.b.c. assistiti dai consorzi antitubercolari equiparandola a quella goduta dagli ammalati di t.b.c. in un regime assicurativo »; e « La XIV Commissione igiene e sanità, nell'approvare il disegno di legge n. 573, invita il Governo a riesaminare la possibilità di adeguare il trattamento economico riservato ai t.b.c. dimessi e assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari a quello già vigente per i t.b.c. assistiti dall'INPS ».

La Commissione, infine, procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, che risulta approvato.

**Disegno di legge:**

Modifica all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (710).

Dopo relazione del deputato Foschi e interventi dei deputati Morelli, il quale a nome del suo gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur rilevando come non tutte le previsioni della legge sull'assistenza psichiatrica siano state attuate; De Lorenzo Ferruccio, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge; e del Sottosegretario Usvardi, il quale sottolinea l'impegno già assunto dal Ministro Ripamonti di dare piena attuazione alla legge-ponte sull'assistenza psichiatrica, la Commissione approva a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge nel testo originario.

**Disegno di legge:**

Modifica all'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (717).

Dopo la relazione del deputato Foschi e interventi dei deputati Alboni, Monasterio, Barberi, De Maria, Di Mauro e del Sottosegretario Usvardi, la Commissione approva a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge nel testo originario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

**IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1969, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Sanità, Usvardi.

**Proposta di legge:**

De Lorenzo Ferruccio ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (364).

Su proposta del deputato De Lorenzo la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

**Proposta di legge:**

Storchi ed altri: Collaborazione di Enti ospedalieri con i paesi in via di sviluppo (540).

Su proposta del relatore Foschi, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

**Disegno di legge:**

Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711) (*Parere alla IX Commissione*).

Il Presidente De Maria, dopo aver comunicato che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta avanzata all'unanimità dalla Commissione per l'assegnazione del disegno di legge alla competenza congiunta delle Commissioni IX e XIV, propone alla Commissione di avvalersi del potere conferito dal decimo comma dell'articolo 40 del Regolamento, in combinato disposto con il comma ottavo del medesimo articolo, secondo il quale nella eventualità che la Commissione di merito non ritenesse di aderire al parere della Commissione consultiva, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite ovvero sarà deferito all'esame della Assemblea l'intero disegno di legge.

La Commissione dopo essersi dichiarata, all'unanimità, concorde con la proposta del Presidente, delibera di esprimere parere favorevole a condizione che vengano accolti i seguenti emendamenti: al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « il Ministro dei lavori pubblici » aggiungere le altre: « di concerto con quello della sanità »; al secondo comma, dopo le parole: « tali disposizioni si applicano » aggiungere le altre: « previo parere del comitato regionale per la programmazione ospedaliera »; ai commi 1° e 3° dell'articolo 3 rispettivamente dopo le parole: « è in facoltà dei provveditori alle opere pubbliche » e le parole: « per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori alle opere pubbliche » aggiungere le altre: « sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,45.

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Venerdì 31 gennaio, ore 10.

*Parere sulla proposta di legge:*

PROTTI: Norme generali sulla cubatura e altezza dei locali di alberghi e pensioni (221) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Papa.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

— (*Parere alla XII Commissione*);

— Relatore: Musotto.

*Parere sul disegno di legge:*

Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum (329) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Sabadini.

*Parere sulle proposte di legge:*

PATRINI ed altri: Disciplina dell'attività di collaboratore scientifico di specialità farmaceutiche soggette a registrazione (372);

DE MARIA ed altri: Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e regolamentazione della relativa attività (109);

MOSCA: Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni nell'industria farmaceutica e regolamentazione della relativa attività (272);

— (*Parere alla XIV Commissione*);

— Relatore: Manco.

*Parere sulle proposte di legge:*

FODERARO e CAIAZZA: Istituzione di un albo professionale per i titolari di studi tecnico-professionali per la consulenza e l'assistenza automobilistica (8) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Coccia;

FODERARO e CAIAZZA: Istituzione dell'Ordine dei consulenti tecnici in infortunistica stradale (50) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Coccia;

LUCIFREDI: Norme generali sull'azione amministrativa (508) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Castelli;

VECCHIETTI ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Padula;

LAFORGIA ed altri: Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante (240) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Granzotto;

DE MARIA: Esercizio dell'arte sanitaria di pedicure callista (110) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Sabadini;

COVELLI: Disposizioni integrative della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni al testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (116) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lenoci;

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini;

CURTI ed altri: Esproprio da parte dei comuni delle aree destinate ai servizi pubblici (237) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Padula.

*Parere sui disegni di legge:*

Modifica delle norme sul contenzioso tributario (325) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castelli;

Modificazioni all'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (341) — (*Parere alla IX e X Commissione*) — Relatore: Papa.

### RELAZIONI PRESENTATE

*V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali):*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232,

recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (913) — Relatore: Scotti;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvato dal Senato*) (914) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

*VIII Commissione (Istruzione):*

Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (580) — Relatore: Borghi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,30.*